

REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNANTE E/O ISTRUTTORE
DI AUTOSCUOLA

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Norme generali
- Art. 3 Bando pubblico
- Art. 4 Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
- Art. 6 Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
- Art. 7 Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 8 Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 Commissione d'esame
- Art. 10 Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
- Art. 11 Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
- Art. 12 Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
- Art. 13 Estensione dell'abilitazione
- Art. 14 Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 15 Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 16 Accesso agli atti della procedura
- Art. 17 Adeguamento normativo

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendano sostenere presso la Provincia di Piacenza gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa statale e regionale di settore¹ e del presente Regolamento.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento; gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
3. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore di autoscuola (di seguito abilitazione) è stabilita mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. Il bando viene pubblicato nel sito web della Provincia di Piacenza; allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissata dal bando stesso. Al Dirigente è data facoltà di modificare, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.
4. Nel caso di effettuazione dell'esame da parte di altre Province con le quali quella di Piacenza si convenzioni, il bando d'esame, emesso dalla Provincia che espleta l'esame, viene pubblicato anche sul sito web della Provincia di Piacenza. Anche in tale ipotesi allo stesso può essere data pubblicità con ulteriori forme che si rendessero opportune.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:
 - A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)
 - a) Età non inferiore a 18 anni;
 - b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;

¹ D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; D.M. 17 maggio 1995 n. 317; D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; L.R. 13 maggio 2003 n. 9; DGR. 18 luglio 2011 n. 1037.

- c) Requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni²;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale in corso di validità.

B) per gli istruttori di guida (art. 6 del D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 21 anni
 - b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di istruzione e formazione professionale³)
 - c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni²;
 - d) patente di guida (in corso di validità) comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (abilitazione istruttore completa);
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (abilitazione istruttore parziale);
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento (abilitazione istruttore per apertura autoscuola);
2. Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti insegnanti di teoria ed istruttori di guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono anche avere partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.
3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.
4. I candidati devono avere la residenza nel territorio della Provincia di Piacenza (o delle province con le quali eventualmente, la stessa stipuli una convenzione per la gestione degli esami).
5. Qualora, nella sessione precedente, il numero di candidati residenti nel territorio provinciale fosse inferiore alle 10 unità, il Dirigente può, in sede di approvazione del bando successivo, disporre di accettare anche le domande di candidati residenti al di fuori del territorio della Provincia di Piacenza.

² Art. 120 comma 1 D.Lgs 285/92: "Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575*, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma"

*ora sostituite dal D.Lgs 159/2011

³ Allegato 1 D.G.R. 1037/2011

ART. 5 – TIPOLOGIE DI ABILITAZIONI PER ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:
 - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore completa);
 - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (abilitazione istruttore parziale);
 - c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (abilitazione istruttore per apertura di autoscuola solo per gli aventi diritto).

ART. 6 – CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE

1. Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs. 285/92.
2. Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) d)1 o d)2 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire l'abilitazione, devono presentare alla Provincia di Piacenza regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Provinciale e secondo le modalità e nei tempi previsti dal bando.
2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000:
 - 1) generalità, residenza e cittadinanza o altro;
 - 2) tipo di esame che si intende sostenere;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 comma 1 lettere A) a), b), c) e B) a), b), c), d) e comma 2 lettere a), b), c), d).
3. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A punto 1. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma sarà restituita;
 - b) Originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
 - c) Fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio

attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale.

4. Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento (riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia).
5. Il cittadino extracomunitario deve inoltre dimostrare il possesso di idoneo provvedimento autorizzativo che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso;
 - b) redige l'atto Dirigenziale di ammissione e/o esclusione dei candidati alle prove d'esame;
 - c) predispose l'elenco dei candidati ammessi che viene pubblicato sul sito web della Provincia di Piacenza;
 - d) cura la pubblicazione di data e luogo di svolgimento delle prove d'esame oltre che degli esiti delle prove stesse e dell'ammissione alle prove successive;
 - e) provvede al rilascio degli attestati;

ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
3. Nella commissione d'esame deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria A, B, C, C+E e/o D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli delle corrispondenti categorie.⁴
4. La Commissione è composta da⁵:
 - a) un Dirigente della Provincia di Piacenza o da un funzionario con funzioni di Presidente
 - b) un membro esperto delle materie d'esame;
 - c) un membro esperto designato dall'ufficio Motorizzazione civile del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili competente per territorio;
 - d) nell'ipotesi in cui fra i membri della commissione non vengano assicurate le condizioni di cui al precedente comma 3 la Provincia nominerà per l'espletamento delle sole prove pratiche uno o più membri esperti integrativi.Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

⁴ Art. 8, comm 2 lett c) punti 1,2,3 del D.M. 17/2011

⁵ Art. 6 comma 2 L.R. 13 maggio 2003 n. 9

5. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente o da suo delegato.
7. Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, se dovuti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
9. Al membro/i esperto/i di cui al precedente comma 4 lettera d) del presente articolo, qualora venisse convocato solamente per l'espletamento delle prove pratiche per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida, verrà corrisposto 1/3 dell'importo del gettone di presenza.
10. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione ad eccezione di quanto disposto dal precedente comma 4 lettera d).
11. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.
12. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

ART. 10 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M. (e sue eventuali modifiche e/o integrazioni):
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione. La prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori. Le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di sei come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci). La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
 - a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);

- b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
 - c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).
3. L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web della Provincia.

ART. 11 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M. (e sue eventuali modifiche e/o integrazioni):
 - a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B. La prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori. Le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) il candidato sostiene le prove pratiche, di cui al seguente comma 4, per dimostrare la propria capacità di istruzione; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci). La prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - d) nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e art. 5 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti), a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci);
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
 - a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
4. Le prove pratiche di cui al precedente comma 2 si svolgono con le seguenti modalità per valutare le capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:
 - a) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente Regolamento (abilitazione istruttore completa); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, condotto da un componente della

⁶ Art. 8 comma 2 lettera c) 1) del D.M. 17/2011

- Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare di almeno patente A;
- b) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) (abilitazione istruttore completa) e b) (abilitazione istruttore parziale) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento;
 - c) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) (abilitazione istruttore completa) e b) (abilitazione istruttore parziale) del D.M. 17/2011 e all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento.
5. I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola.
 6. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo⁷.(abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola).
 7. L'articolazione temporale delle tre prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web della Provincia.

ART. 12 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

1. I candidati possono richiedere di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni, sia di insegnante di teoria che di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 10, comma 1 lett. a) e articolo 11 comma 2 lett. a) sarà comune. Qualora la prova non venisse superata il candidato sarà dichiarato non idoneo, sia per quanto riguarda la qualifica di istruttore di guida sia per quanto riguarda la qualifica di insegnante di teoria. Le altre prove si svolgeranno come previsto dagli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

ART. 13 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore: ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione si intenda conseguire⁸ e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011.

⁷ Art. 8 del D.M. 17/2011

⁸ Art. 5 comma 1 del presente Regolamento

2. L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida verte sulle prove di cui all'art. 11 del presente Regolamento ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) (quiz).
3. Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante: ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011, l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettera A) del presente Regolamento, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. 17/20.
4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad insegnante di teoria verte sulle prove di cui all'art. 10 del presente Regolamento ad esclusione della prova di cui al comma 1 lettera a) (quiz);
5. Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A: ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b) (abilitazione istruttore parziale) del presente Regolamento che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e allegare all'istanza di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo.
6. L'esame per l'integrazione dell'abilitazione di cui al precedente comma 5, svolto secondo le modalità di cui al precedente art. 12, verte sulla prova di cui al medesimo art. 11 comma 4, lettera a) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10, supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

ART. 14 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predisponde l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore devono essere precisate le tipologie di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) (abilitazione istruttore completa), b) (abilitazione istruttore parziale), c) (abilitazione istruttore per apertura di autoscuola), del presente Regolamento.
5. Sarà cura dell'ufficio preposto la tenuta di un registro degli attestati rilasciati.

ART. 15 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia superato l'esame, il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 17 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.